

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Articolo 7 dal comma 11
e articolo 8**

VOLUME 6


10 novembre 2013

A.S. 1120

Emendamento all'art.7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti: ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo, nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia."


STEFANO, URAS, DE PETRIS, CUOMO, PERRONE, BERGER

7.166

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 7

Al comma 11 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti "50 milioni"

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti "280 milioni"

Uras Petraglia Stefano DE PETRIS

7.167

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Al comma 11, sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "40 milioni di euro".

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 35.000;

2015: -

2016: -


PUGLISI, PIGNEDOLI

7.168

EMENDAMENTO

Art 7

Al comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti "35 milioni di euro".

Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 comma 13.



Bonfrisco
Sen. BONFRISCO

7.169

A.S. 1120

Emendamento

Art 7

Al comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti "35 milioni di euro".

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: -

2016: -



GATTI, LEPRI, PAGLIARI

7.170

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 7

Al comma 11, sostituire la parole "5 milioni di euro" con le seguenti "20 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole "56.000.000" con le parole "41.000.000".

L. Romano,
D'Onghia,
Lanièce,
L. Marino,
Merloni

L. Romano
Angelo Dioppe
Merloni

appt

Merloni

7.171

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 11 aggiungere in fine

"al fine di integrare il fondo di cui al periodo precedente, all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014 - 2020, nella percentuale del 40% delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia".

Uras Stefano Petraglia DE PETRUS

7.172

AS 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero, l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-ter, sono sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.

11-ter. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-bis, deve verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

11-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.

11-quinquies. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero

7.173

utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 23 per cento >>

PAGLIARI *Reggiani*

7.173

All'art. 7, dopo il comma 11, aggiungere il seguente ~~1 bis~~ ^{1 bis}:

11-bis 1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

11-ter 2. I dati aggregati-rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

1- quater 3. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, 182, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

1- quinquies 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

1- sexies 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

1- septies 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante

*corrispondenti
risoluzione dello stanziamento della delega federale
A, rubricar nel MEF.*

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINI

Ruvolo

7.17h



Art.7

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*), è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) il 15 per cento dal totale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in 8.000 euro.

2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-bis rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), gli importi ivi indicati devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno».

11-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente:

«76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica il comma 76».

11-quater. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."


7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



7.176

212

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, comma 1, della lettera l-bis) è abrogata;
- b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis "Detrazioni per adozione internazionale" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.

11-quater. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

URAS, PETRAGLIA

7.177

A.S. 1220

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, comma 1, della lettera l-bis) è abrogata;
- b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis "Detrazioni per adozione internazionale" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.

11-quater. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

~~11-sexies~~ **QUINQUIES** Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

BERTOROTTA, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bertorotta

7.178

A.S. 1220
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, comma 1, del la lettera l-bis) è abrogata;
- b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis "Detrazioni per adozione internazionale" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.

11-quater. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

TONINI, AMATI, LUMIA, GIOVANARDI

Tonini

7.179

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-*bis*. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11-*ter*. Possono accedere al trattamento di cui al comma 11-*bis* i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

7.180

11-*quater*. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 11-*ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

11-*quinquies*. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11-*sexies*. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati."


Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".";
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti "60 per cento" e le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "55 per cento"."

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE,
SPILABOTTE



7.180

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. In via sperimentale, per il triennio 2014- 2016 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:

a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;

b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

11-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 11-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-quater. I benefici di cui ai commi 11-bis e 11-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente : 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

Uras Stefano DE PERRY

7.181

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-ter.

11-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;

5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente»

g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al

pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto *curriculum* e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.

6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.

6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“ e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.”

11-quater. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015:- 10.000;

7.182

2016: - 10.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI,
FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Casson

7.182

3/3

100

AS 1120
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11. bis Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

- a) l'85% destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11.ter;
- b) il 5% destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
- c) il 10% destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

11. ter Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 11. bis.»

 GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

7.183

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal 1 gennaio 2014, il 3 per cento degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito presso l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà residuale ai sensi del comma 19 dell' articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di non lavoro.

11- *ter*. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie delle prestazioni e i requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

VERDUCCI



7.184

65

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti: "11-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente: "318-bis. E' autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

11-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"."

MIRABELLI



7.185

AS 1120

Emendamento all'articolo 7

1. All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n 296 e successive modificazioni.

11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.".

Bonanni (BANCANI)
Viceconte (VICENTE)

7.186

AS 1120

Emendamento all'articolo 7

1. All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

“11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.”

RELAZIONE

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 796, lettera g), e successive modificazioni, ha istituito il cosiddetto “pay back” sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa, più volte prorogata e da ultimo fino al 31 dicembre 2013 con il DPCM 26 giugno 2013, alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo.

Tale possibilità consente alle aziende, anche in considerazione delle difficoltà derivanti dalla attuale crisi economica-finanziaria, di veder sospesa la riduzione del 5% dei prezzi di alcuni farmaci a fronte del versamento da parte delle stesse alle regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, consentendo, in tal modo alle regioni di ottenere nell'immediato una liquidità finanziaria rispetto al verificarsi dei consumi e, nel contempo, determinando risparmi per il Servizio sanitario nazionale in termini di contenimento della spesa farmaceutica. Infatti, il meccanismo di ripiano del pay back nasce dall'esigenza di una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo sia l'erogazione di risorse economiche alle regioni per la relativa spesa farmaceutica, e sia l'opportunità per le aziende farmaceutiche, sulla base delle proprie strategie di mercato, di effettuare le scelte sui prezzi dei farmaci.

Da una valutazione complessiva degli ultimi anni di ricorso a tale sistema, è emerso che la misura del pay back, alternativa alla riduzione del prezzo del 5% del prezzo al pubblico, lungi dal comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è conveniente per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per le aziende farmaceutiche.

Considerato che tale sistema concorre al contenimento della spesa, in luogo del ricorso alle proroghe annuali o semestrali, con la norma proposta al comma 1 si consente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di portare a regime il meccanismo sopra descritto pur sempre secondo le modalità previste dalla norma istitutiva di cui al citato art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2.186

Coerentemente con la previsione recata con il comma 21-bis, il comma 21-ter, consente l'applicazione del pay back anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo parità di trattamento per tutti i farmaci, sulla base di quanto già disposto dall'art. 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Monte (BIANCONI)
Palloni (BIANCONI)

7.186

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 7

All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 7-*bis* si applica a partire dall'anno 2010.

PANIZZA, ZIN

Fame, zin

7.187

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2014)

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dalle ammende prescritte per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed al Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

7.29188

1/2

28

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, CATALFO



7.188

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni".

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>.

7.189

1/2

GS

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ALBANO, VALENTINI, PUPPATO, MICHELONI, FAVERO, RICCHIUTI, PEZZOPANE,
PADUA, PAGLIARI



7.189

ur

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. Per il finanziamento e l’implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

conseguentemente

all’Articolo 17

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio-2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All’ articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nei limiti del 95 per cento”.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”.

7-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA
Uras *De Petris* *Petraglia*

7.190

AS 1120

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria»."

RITA GHEDINI

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "350 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 200.000;

2015: - 200.000;

2016: - 200.000.



7.191

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

“11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni.”

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

7.192

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

" 11 bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.

6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole: "a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018", con le seguenti: "a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
- 2) sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."

URAS, PETRAGLIA DE Petrus JP

7.193

A.S. 1120 EMENDAMENTO
(esodati ex L.223.91)

Articolo 7 (misure di carattere sociale)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Alla lettera a) del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga" sono aggiunte le seguenti: "o del periodo di diritto di fruizione"
- b) le parole: "e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014" sono soppresse,

conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole:

"100 milioni"

con le parole:


"95 milioni",

conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole:

"50 milioni"

con le parole:

"45 milioni"



7.194

Marinello
[Handwritten signature]

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7


Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", e' assegnata una dotazione di 420 milioni di euro per l'anno 2014, di 750 milioni di euro per l'anno 2015 e di 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. “

e, di conseguenza, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 23 per cento.”

URAS, DE PETRIS


7.195

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-septies) è inserita la seguente:

«i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione;»".

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

MATURANI, MARTINI, ELENA FERRARA

Maturani

7.196

AS 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998 n. 210.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BLUNDO, BOCCHINO, RUGLIA



7.197

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO


ART. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22.12.1986, art. 12, comma 2, e modifiche successive).

Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole "56.000.000 per l'anno 2014" con le seguenti "26.000.000 per l'anno 2014" e al comma 14, le parole "50 milioni di euro" con "20 milioni di euro".

DALLA ZUANNA



OLIVERO



MARAN



D'ONGHIA



MARINO LUISI



LANZILLOTTA



7.198

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati) vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, le parole "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni di euro".

DALLA ZUANNA

OLIVERO

MARAN

D'ONGHIA

MARINO

LANZILLOTTA

[Handwritten signatures]

7.199

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. E' autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo."


Conseguentemente:

All'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le parole "99 milioni di euro"

Sen. Raffaella Bellot

Sen. Comaroli

Sen. Bitonzi



7.200

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
"6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità".»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;

RUTA

Ruta

7.201


A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

“11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall’anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui.”

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



7.202

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, sostituire le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le seguenti " 100 milioni di euro a decorrere dal 2014"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

URAS DE PETRIS

7.203

AS 1120




Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. "all'articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole " nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni" aggiungere "gli inoccupati di cui al D.Lgs n. 297/2002 "

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.

 Ferraglia
 De Petris
 Uras

7.206

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente

"11-bis. All'art. 157 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

<<1-bis. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni delle sezioni specialistiche degli iscritti nel Ruolo.>>

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2-bis. Gli iscritti nel sezione specialistica "rilievo incidenti stradali", per il cui accesso si rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della Giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1 agente di Polizia Stradale a supporto dei servizi all'art. 12 comma 1 lettere b, c, e del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285.>>"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Gambaro

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Anitori

De Pin

7.205

AS 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, dopo le parole: "per infortunio, ", sono aggiunte le seguenti: " per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992,".»

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>

PIZZETTI *Pizzetti*

7.206

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7


Dopo il comma 11 aggiungere il seguente.

"11-bis. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un'ottica di monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*."

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2014: - 3.000;
2015: - 3.000;
2016: - 3.000.

MATURANI, DE BIASI, MATTESINI



7.207

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

12. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n.76, è incrementato di un importo pari a 1.5milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2014: - 1.500;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

CERONI



7.208

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone.


Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.500;

2015: - 0;

2016: - 0.

SPILABOTTE, SCALIA



7.209

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art 7

Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:

"11-bis.

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) alimenti destinati a lattanti e a bambini quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis valutati complessivamente in euro 36.008 mln per il 2014, euro 30.037 mln per il 2015 e euro 22.790 mln per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica " Ministero dell'economia e delle finanze"

MANDELLI



7.210

D'AMBROSIO LETTIERI




Relazione

L'emendamento è volto ad introdurre un'aliquota IVA agevolata sui alimenti destinati a lattanti e a bambini del 4% in una logica di adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale delle famiglie con bambini in un periodo di recessione economica come quella attuale e tutelare la salute dei bambini.

L'attuale crisi economica sta infatti condizionando fortemente le abitudini di acquisto delle famiglie, inducendole a risparmiare anche sull'alimentazione dei propri figli, ponendo dunque in primo piano il tema della appropriatezza e della sicurezza alimentare del bambino. Gli alimenti per la prima infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (bambini di età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini fino a tre anni di età. Tali prodotti sono caratterizzati da una elevata specificità nutrizionale e dovuta alla peculiarità dei consumatori cui sono destinati: i bambini, infatti, non sono piccoli adulti ma soggetti "fragili", con esigenze nutrizionali specifiche, particolarmente esposti al rischio metabolico, biologico e tossicologico. Questi prodotti alimentari pertanto sono regolamentati da un'apposita normativa – molto più restrittiva, in termini di sicurezza delle materie prime, rispetto a quella generale – che stabilisce requisiti di composizione nutrizionale e tossicologica ben precisi, puntualizzando limiti e restrizioni all'uso di particolari ingredienti o alla presenza di determinati additivi, pesticidi e contaminanti, nonché le modalità di pubblicità e quelle di etichettatura.

Anche se l'analisi dinamica della riduzione dell'IVA, comporta una diminuzione del gettito IVA, tuttavia, parte di queste uscite, potrebbero essere coperte da un incremento dei consumi - come evidenziato nel modello recentemente realizzato dal gruppo di ricerca del CEIS-Economic Evaluation and HTA Facoltà di Economia, Università di Roma "Tor Vergata", coordinato dal noto economista, prof. Francesco Saverio Mennini (Research Director, CEIS-Economic Evaluation and HTA (EEHTA), Università di Roma Tor Vergata) -, ma soprattutto, seguendo anche quanto emerso dalle analisi dell'OCSE, dalla riduzione considerevole di patologie collegate ad una non corretta alimentazione e legate alla crescita esponenziale di obesi nel nostro Paese (diabete, malattie oncologiche, malattie cardiovascolari, etc.).

7.210



2/2

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Articolo 7

EMENDAMENTO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto da: il Direttore Generale dell'Age.Na.S. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito".


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000

TAVERNA, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI



7.211

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente: " i-decies) le spese sostenute per la cura e l'assistenza dei malati gravi di Alzheimer."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Favero

FAVERO, BORIOLI, ESPOSITO Stefano, FERRARA Elena, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MARINO
Mauro Maria, ZANONI, CHITI, DIRINDIN

7.212

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Articolo 7

EMENDAMENTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l’innovazione tecnologica intervenuta nell’ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell’ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all’istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.”

Conseguentemente, all’articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“17-bis. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando un’aliquota pari al 15 per cento.”

7.213

FUCKSLA, SIMEONI, TAVERNA, ROMANI Maurizio

F. Fucksla

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la "Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)

2014:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.



Anna Bonfrisco
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

7.214

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la “Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)

2014:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.



Scorza

GNALMANI

Relazione tecnica:

per la copertura finanziaria si precisa che l'emendamento non trova profili problematici in quanto il Fondo per gli interventi strutturali è sufficientemente capiente, infatti il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018".

7.215

A.S. N. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:

“Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)

2014:


CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2015:


CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;
CS: + 2.000.



Marinello 

MANCUSO 

7.216

EMENDAMENTO

DDL 1120


Art.7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 342 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9 sostituire le parole: " per l'importo di 50 milioni" con le seguenti: " per l'importo di 46,5 milioni"

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO



7.217

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7




Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis D.Lgs 368 2001".

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

 Ugo Petraglia  DE PERIS 

7.218

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7



Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse."

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

 Uras Petraglia  DE PETRIS

7.219

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova preselettiva per il profilo corrispondente e , in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali"

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

Uras Petraglia DE PETRIS DP

7.220

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7



Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente Legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse"

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

 
Ugas, Petraeglia DE PETRIS JP

7.221

AS 1120
EMENDAMENTO




Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili»."

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

 Uras
 Petraglia
DE PETRIS 

7.222

AS 1120
EMENDAMENTO



Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001"

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Uras Petraglia
 DE PETRIS


7.223

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

"11 bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente Legge sono esclusi dalle procedure concorsuali."

Conseguentemente

e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

Uras Petraglia DE PETRIS GP

7.224

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. Al comma 3 dell’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: *“patto di stabilità interno”* sono aggiunte le seguenti parole: *“con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale”.*”

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


URAS


DE PETRIS


7.225

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 7

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole "è ridotto al 15 per cento" aggiungere le seguenti "ed è ulteriormente ridotto al 13 per cento per i soggetti che stipulano contratti per canoni di locazione di cui alla lettera i-sexies) del comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917"

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


Uras Retraglia De Petris


7.226

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 7

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le parole "non superiore a 2.633 euro" con le seguenti "non superiore a 4.500 euro"

Conseguentemente, all'articolo 10; dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Uras Petraglia De Petris


7.227

AS 1120

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

"11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale".".

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 50.000;

2015: - 50.000;

2016: - 50.000.

PARENTE, RITA GHEEDINI

7. 228

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. A decorrere dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



7.229

AS 1120


EMENDAMENTO

Art.7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


Petraglia Diniddi Uras De Petris

7.230

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

¹⁴
Dopo il comma ~~26~~, inserire il seguente:

Al "26-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica solo nella misura del 2%."

Conseguentemente, ridurre di 16 milioni di euro la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A.

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

D. Giorgi

7.231

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della L.285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


URAS


DE PETRIS



7.232

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016."

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 12.000;
2015: - 12.000;
2016: - 12.000.

PUGLISI, MATTESINI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI,
ZAVOLI



7.233

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 7

All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.

Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.234

PANIZZA, ZIN

Panizza, Zin

6

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

" 11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


URAS


DE PETRIS

7.235

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani fuori famiglia", con una dotazione annuale pari a 9 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<159 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

AMATI



7.236

EMENDAMENTO

AS 1120


Art. 7

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'Economia e delle Finanze", diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Marco MARIN



Franco CARRARO



7.237



EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 7


Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse di cui alla Tabella A del Ministero, e per un importo non inferiore a un milione di euro annuo, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione."

Marco MARIN



Franco CARRARO



7.238



SENATO DELLA REPUBBLICA

EMENDAMENTO

DDL1120

Art. 7

Aggiungere ~~le~~ ~~seguenti~~ ~~comm~~

"11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

FRAVEZZI, PANIZZA

Art. 11-bis, del 11-bis, Palermo

7.239

5

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELL'AS 1120

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Nelle more dell'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, le Regioni potenziano i propri servizi territoriali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in 350.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante costituzione di apposito fondo alimentato dal 5% delle entrate derivanti dal gioco di azzardo, al netto della quota spettante all'erario."

Emilia De Biasi *Chelofari*

Venero Padure (PADURA)

Mamelo Granaiolo (GRANAIOLO)

Bellettesini (CHATTESINI)

Luigi **ALVARO**
LOTTARI
Totino **MANASSO**

Fantini (ANITORI)

Epimenetanni (MATORANI)

Bianconi (BIANCONI)

Alessio Peteglie (SEI)

Simeoni (SIMEONI)

Affinito (A. SIVESTRO)

Iluz (ORFIS)

Senovella Fodesta (SENOVELLA FODESTA)

Luigi (ROMANI DEANUS)

N. Dondi

(DIRINDINI)
(SIAURO)

Luigi (LANIÈCE)

Luigi (ALBUO)

Luigi (C. NOUSO)

Luigi (ZUFFRÀ)

Luigi (RITOTTI)

7.240

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere ~~f~~ seguente

11.bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Anzianità di servizio). -- 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali.

L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

URAS PETRAGLIA

Mattaricci

Filippini

DE PETRIS DP

7.241

Art. 7.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici che risultino accantonati ai sensi dell' art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22/06/2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista e delle risorse destinate ai servizi esternalizzati, ad assumere a tempo indeterminato, i lavoratori utilizzati ai sensi dell' art. 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al periodo precedente è autorizzata la proroga, con effetto dall' anno in corso, dei rapporti convenzionali di cui all' articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso le economie e le risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell' art. 58, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Relazione

L' emendamento proposto, nasce dall' esigenza di disciplinare la particolare fattispecie, consistente nella mancata definitiva stabilizzazione occupazionale di un limitato gruppo di Lavoratori Socialmente Utili, utilizzati in rapporti convenzionali stipulati con gli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 468/97 art. 10 comma 3, per lo svolgimento del servizio corrispondente a quello prestato dai collaboratori scolastici, transitati con lo stato per effetto dell' art. 8 della legge 3 Maggio 1999, n. 124 e del D.I. 23/7/1999, n. 184, ed ininterrottamente utilizzati ai sensi dell' art. 9, comma 15 bis. del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dalla

7.242

GRUPPO GIURIDI AUTONOMI DI LEGISLAZIONE

1/2

GA

EMENDAMENTO AS 1120

carente previsione normativa relativa all'individuazione del percorso di stabilizzazione occupazionale che nel tempo si è venuta a creare.

In particolare, la tipicità propria della mansione (collaboratore scolastico) non prevedibile nei bandi ministeriali, e non prevista in quelli in corso presso la Consip, ha escluso la possibilità di stabilizzazione dei suindicati lavoratori a fronte delle decine di migliaia di addetti alle pulizie che con l'assunzione alle dipendenze delle imprese appaltanti i servizi esternalizzati di Pulizia nelle scuole, hanno trovato definitiva stabilità occupazionale.

La portata della previsione numerica della assunzione risulta essere pari a 519 soggetti (come si evince dalla nota Miur del 28 Maggio 2013) da utilizzare per un massimo di 407 full-time equivalenti (limite numerico/finanziario dei posti accantonati).

Relazione tecnica

La copertura finanziaria della proroga viene garantita dall'utilizzo delle economie e delle risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell'art. 58, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

7.242

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. Viene istituita la "Carta Famiglia Nazionale" per nuclei con almeno tre figli a carico fino a 26 anni di età, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Familiare) o GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro. Viene altresì istituito il "Biglietto Famiglia" presso i musei, monumenti e tutti le altre strutture statali che erogano servizi culturali, turistici, sportivi, ricreativi, ludici e di trasporto, attraverso il quale vengono riconosciute tariffe agevolate per le famiglie fino a due figli di età inferiore ai 26 anni a carico, e la completa gratuità dal terzo figlio in poi. Ai fini della fruizione del "Biglietto Famiglia" sarà necessario esibire la "Carta Famiglia Nazionale". Lo Stato si fa promotore affinché il "Biglietto Famiglia" venga adottato, su base volontaria, anche dalle strutture private esercenti le attività di cui sopra.

L'esecuzione del presente articolo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche Familiari, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. La Carta Famiglia Nazionale verrà emessa dai singoli Comuni, che attesteranno lo status della famiglia previsto al momento del rilascio; la carta avrà una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già hanno emesso Carte Famiglie o Family Card locali potranno utilizzarle come "Carta Famiglia Nazionale" dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento".

DALLA ZUANNA

OLIVERO

MARAN

D'ONGHIA

MARINO

LANZILLOTTA

7. 243


Emendamento AS 1120

All'articolo 7, aggiungere infine il seguente comma:

11-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »; b) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »


Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



7.244

SENATO DELLA REPUBBLICA

EMENDAMENTO
DDL1120
Art.. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della L.285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui."

FRAVEZZI, PANIZZA

ideller

7.245

EMENDAMENTO

AS 1120


Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

“11-bis. All’articolo 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. *Gli oneri previsti dall’articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale volontario sono a carico della medesima. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, a decorrere dal 2014, si provvede con le risorse previste per l’impiego del personale volontario ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, stabilite nel limite della autorizzazione di spesa relativa all’anno di competenza.*”.

(Sen. Giovanni PICCOLI) *anf*
SAHETTI
DALLA GOR
(CENONI)



7.246

EMENDAMENTO all'art. 7 A.S. 1120

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

“11-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la lettera:

i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

Bianconi (Bianconi)

7.247

EMENDAMENTO all'art. 7 A.S. 1120

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la lettera:

i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

Motivazione

L'emendamento è motivato dalla necessità di intervenire su quanto previsto dal c.d. Spending Review in tema di eventuale ripiano dello sfioramento del tetto nazionale ospedaliero da parte delle aziende titolari di farmaci orfani, attraverso un'integrazione all'articolo 15, comma 8, lettera h, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto" (art. 15, comma 7).

Sebbene la formulazione dell'articolo renda evidente la volontà del legislatore di tutelare i farmaci orfani, incentivando gli investimenti per la ricerca di nuovi farmaci destinati alla cura delle malattie rare e riconoscendo l'impegno delle aziende che investono in questo settore, l'impostazione originaria della norma porterebbe ad escludere una parte di tali farmaci che, pur essendo destinati a patologie rare e soddisfacendo pienamente i criteri individuati dal Regolamento europeo per l'assegnazione della qualifica di farmaco orfano, non dispongono della qualifica in quanto autorizzati in un periodo antecedente o concomitante con l'entrata in vigore del Regolamento europeo o attraverso un iter registrativo diverso dalla procedura centralizzata.

Tale emendamento è dunque motivato dalla volontà di garantire, indipendentemente dalla procedura di registrazione intrapresa ai fini dell'immissione in commercio, a tutti i farmaci che presentino le caratteristiche di farmaco orfano, sulla base dei criteri individuati dal Regolamento europeo, la tutela e gli incentivi previsti dall'art. 15 della c.d. Spending Review, nel pieno rispetto della ratio che ha ispirato la norma.

Il suddetto emendamento non comporta aggravii di spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

7.267

2/2

115

EMENDAMENTO all'art. 7 A.S. 1120

All'articolo 7, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente :

“11-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2013, nelle more che intervenga la richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato.”

Bianconi (BIANCONI)

7.248

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

~~La presente proposta emendativa interviene in materia di finanziamento dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della~~

povertà (INMP), al fine di razionalizzare e velocizzare la relativa erogazione, per garantire al medesimo Istituto il compiuto svolgimento delle funzioni sanitarie cui è proposto.

Va detto infatti che la disposizione vigente di riferimento (articolo 17, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 e s.m.i.) vincola un importo pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, a valere sulle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del SSN, stabilendo che alla relativa erogazione si provvede a seguito dell'Intesa Stato-Regioni sul riparto di dette disponibilità finanziarie.

Il presente emendamento, al fine di consentire all'Istituto di beneficiare nei tempi utili del finanziamento già vincolato, per garantire la funzionalità del medesimo, interviene sull'articolo 17, comma 9, già cit., stabilendo che, nelle more che intervenga la prescritta intesa, il Ministero dell'economia sia autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, una quota pari al 90% del citato finanziamento vincolato.

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta emendativa, nell'ambito del vigente sistema di finanziamento dell'INMP, è diretta a razionalizzare e velocizzare il sistema di erogazione delle relative risorse, al fine di garantire il compiuto svolgimento delle attività sanitarie affidate all'Istituto.

Infatti, la vigente legislazione (articolo 17, comma 9, del DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 e s.m.i.) vincola un importo pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, a valere sulle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del SSN, stabilendo che alla relativa erogazione si provvede a seguito dell'Intesa Stato-Regioni sul riparto di dette disponibilità finanziarie.

La proposta emendativa in esame, fatta salva la quota di finanziamento già prevista e senza apportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è finalizzata a introdurre una misura normativa volta a garantire che, l'Istituto possa beneficiare di una anticipazione, a titolo di acconto, del finanziamento già previsto ai fini del funzionamento del medesimo Istituto. In particolare, si prevede che, nelle more della richiamata intesa, il Ministero dell'economia sia autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, una quota pari al 90% del citato finanziamento vincolato.

7.248

EMENDAMENTO all'art. 7 A.S. 1120

All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito il seguente :

"11-bis. Al fine di supportare l'azione del Ministero della salute e guidare il processo decisionale in ambito sanitario per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei processi basati sull'approccio dell'Health Technology Assessment (HTA), è istituita presso il Ministero della salute, con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, la Cabina di Regia per l'HTA. La Cabina di Regia opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari Regionali e con le Regioni."

Bianconi (Bianconi)

7.249

La proposta normativa nasce dalla esigenza di poter contare a livello centrale di una struttura di riferimento in materia di HTA. Alla Cabina di regia in esame vengono infatti affidati le iniziative di guidare il processo decisionale e la pratica in ambito sanitario con una valutazione puntuale, strutturale e sistematica dell'impatto macroeconomico sui fondi del sistema sanitario nazionale, sull'allocazione delle risorse fra i diversi programmi sanitari, sulla regolamentazione e sulle altre politiche orientate all'innovazione. Le decisioni di introduzione e disinvestimento saranno fondate sull'utilizzo delle evidenze disponibili, con un approccio solido sotto il profilo scientifico, esplicito e trasparente. Ciò consentirà di individuare le opzioni assistenziali che si sono dimostrate maggiormente rappresentative del criterio costo-efficacia che assicurano il massimo valore possibile in termini di salute. La Cabina di Regia per l'HTA è la struttura di riferimento nazionale sulla materia in esame. La Cabina di Regia agisce sulla base delle "priorità" assegnate dal Ministro della Salute, stabilite in raccordo con il Ministero dell'Economia e delle Regioni, ponendosi al centro di una rete di gruppi di valutazione. Il funzionamento di questa rete è fondato su una "regia" nazionale, che garantisce l'efficacia e la tempestività delle valutazioni, l'eliminazione di lavori di valutazione duplicati, e in stretto contatto con il network europeo di Health Technology Assessment.

La proposta in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il Ministero adempie a tale iniziativa utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente

7.269

Emendamento art.7, comma 12

All'art. 7, dopo il comma 11, aggiungere il seguente nuovo comma:

2-2-bis

"All'art. 6, decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: <<2-bis. *Le somme di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile,, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria*>>".



Sen. Anna Bonfrisco
[Signature]

Sen. CERONI
 Sen. MICO
 Sen. MANDELLI

7.250

Emendamento all'art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'art. 6, decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: <<2-bis. *Le somme di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria*>>."

RUSSO



7.251

MOTIVAZIONE

La *Spesa Sanitaria Privata* in Italia ammonta ad oltre 30 miliardi di euro l'anno. Il finanziamento pubblico copre solo il 79 per cento della spesa sanitaria complessiva del Paese. Il rimanente 21 per cento è a carico dei privati e solamente l'11 per cento della spesa privata è governata attraverso fondi integrativi, mutue e assicurazioni individuali (*fonte: CENSIS, Il ruolo della sanità integrativa nel servizio sanitario nazionale. Sintesi dei principali risultati, Roma, 4 giugno 2013*).

Nel complesso il *trend* delle spesa sanitaria italiana risulta in linea con quello dei Paesi OCSE (9% del P.I.L. rispetto ad un 8,9% del dato medio); tuttavia, l'incidenza della spesa che grava direttamente sul privato cittadino rappresenta in assoluto uno dei valori più alti registrati all'interno dei Paesi dell'Unione Europea.

Questa fotografia del nostro sistema risulta allarmante se letta nel contesto del progressivo *indietreggiamento* dei sistemi di welfare, schiacciati dalle politiche di bilancio restrittive imposte dalla crisi finanziaria. Vi è il rischio, sempre più concreto, che il bisogno di salute e assistenza della popolazione sia non più presidiato dallo Stato ed abbandonato alle speculazioni del Mercato, in spregio agli obiettivi di tutela universale di cui all'art. 32 della Costituzione.

È per tali ragioni che si guarda con crescente interesse ad un diverso equilibrio tra Stato e Mercato e, dunque, ad un *nuovo welfare*.

Le forme mutualistiche integrative di assistenza risultano allo stato l'unica risposta concreta alla crisi del welfare statale: una *risposta antica* ad una *domanda nuova*.

L'assistenza sanitaria integrativa si è sviluppata in particolare nei mondi "chiusi" del lavoro subordinato e delle professioni, incarnandosi in forme associative gestite dai sindacati o dagli ordini.

Il futuro del sistema è però ancorato allo sviluppo di un sistema "aperto", sganciato dall'appartenenza a categorie e ordini e puntellato sull'adesione puramente volontaria ad enti che assumano la forma delle società di mutuo soccorso: una figura antica del nostro ordinamento, disciplinata dalla L. 3818/1986 (recentemente novellata dall'art. 23 del Decreto Legge n. 179/2012) e "riscoperta" negli anni Novanta del secolo scorso ove in occasione della riforma del S.S.N. (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9; D. Lgs 7 dicembre 1993, n. 517), è stato stabilito

che le Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute potessero istituire e gestire fondi integrativi sanitari indirizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal S.S.N. Le società di mutuo soccorso, rinate a nuova vita, operano da tempo per garantire ai propri soci – i quali aderiscono volontariamente ed a prescindere dall'appartenenza a categorie o ordini professionali – l'accesso a trattamenti sanitari complessi, duraturi e costosi. Hanno un oggetto sociale predeterminato dalla legge con finalità esclusivamente assistenziale e, secondo la nostra tradizione giuridica, non hanno natura di imprese. Sono strutture associative che si basano sulla contribuzione volontaria e sulla suddivisione – tra tutti i Soci – del costo delle prestazioni sanitarie integrative nei limiti delle loro disponibilità finanziarie. Grazie alla loro attività, decine di migliaia di persone sono oggi in grado di accedere a prestazioni sanitarie integrative che altrimenti non sarebbero nelle loro capacità economiche.

Le società di mutuo soccorso costituiscono, pertanto, la migliore risposta – in termini di equità ed efficienza – alla crisi del welfare statale.

È dunque opportuno predisporre misure di incentivo che incoraggino sia lo sviluppo delle società di mutuo soccorso, sia l'adesione ad esse. Da qui le ragioni della presente proposta legislativa.

La misura tributaria in esame stabilisce la non concorrenza al reddito dei soci dei ristorni che, anziché erogare ai soci, le cooperative, previa delibera assembleare, corrispondono direttamente alle società di mutuo soccorso. Il presupposto di tale meccanismo è, ovviamente, che i soci della cooperativa siano anche soci della società di mutuo soccorso e che la società di mutuo soccorso sia costituita ai sensi della L. 3818/1886 e regolarmente iscritta al registro delle imprese.

L'esenzione in esame si "affianca" alle seguenti misure tributarie aventi la medesima causa e la stessa finalità:

il diritto di detrazione (nei limiti del 19 per cento e per un importo non superiore 1.291,14 euro) dei contributi versati dai soci alle società di mutuo soccorso al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 15, c. 1, m. lett. i-bis), D.P.R. 917/1986);

il diritto di deduzione dal reddito di lavoro subordinato dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986);

il diritto di deduzione dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 10, c. 1, lett. e-ter), D.P.R. 917/1986).

Come è evincibile da questa breve rassegna, l'esenzione proposta non è "aggiuntiva" rispetto a quelle previste dal sistema tributario vigente – e pertanto non pone problemi di copertura finanziaria – ma rende più agevole la partecipazione alle società di mutuo soccorso di cooperative di migliaia di soci di cooperative operanti nei settori più svariati. Per giunta, la proposta è coerente con l'evoluzione del sistema di sanità integrativa del S.S.N. sì come descritto nella presente nota e che elegge a proprio volano giustappunto le società di mutuo soccorso di cui alla L. 3818/1886.

7.251

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELL'AS 1120

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Emilia De Biasi C. Delebiani

Manueli ~~MANUELI~~ LETTERA

Manuele Granaiola (GRANAIOLO)

MANUELI
MANUELI

Paolo (ANITOREI)

Giuseppe (MARELLI)
Alessandro (SEC)

Benedetto (BIANCONI)

Lina (SILVANI)

Venero (PADUP)

Affinito (A. SILVESTRO)

Alfredo (MATESSINI)

Paolo (ROMAN MANUELI)

Ilse (VASS)

Saverio (SENIGALLIA)

Dirindin (DIRINDIN)

Bianco (BIANCO)

(Lanice)

Aibello (AIBELLO)

Zuffada (ZUFFADA)

Manueli (C. ROMANO)

Rizzatti (RIZZATTI)



ART. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

SEN. BERGER 

SEN. SACCONI 

7.253

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELL'AS 1120

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti "non orfani e a quelli".

~~Bianconi~~ (BIANCONI)

~~Lettieri~~ (LETTIERI)

~~Aiello~~ (AIELLO)

~~Lanièce~~ (Lanièce)

~~De Biasi~~ (DEBIASI)

~~Zuffada~~ (ZUFFADA)

~~Dirindini~~ (DIRINDINI)

~~Simeoni~~ (SIMEONI)

~~Chiasaroli~~ (CHIASAROLI)

~~Azzotti~~ (AZZOTTI)

~~Viecomte~~ (VIECOMTE)

7.254

MOTIVAZIONE

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 A.S. 1120

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 sono apportate le seguenti modificazioni :

- a) alla lettera h) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".
- b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

L'emendamento è stato proposto al fine di porre rimedio ad una potenziale lettura di due commi della legge 135/2012 (spending review 2) le lettere h) ed i) del Comma 8 dell'Art 15 letterale e non coerente con le precedenti intenzioni del legislatore.

Nello specifico, l'emendamento completa il comma originario della legge 135 e prevede che i farmaci orfani, al pari di quelli innovativi, non siano chiamati a ripianare, neppure in minima parte, in caso di superamento del budget attribuito all'azienda.

Questo emendamento, nell'analogo spirito dell'articolo originale della legge 135/2012 che va a modificare, prevede che l'eventuale sfioramento del budget per farmaci orfani ed innovativi non sia a carico del Sistema Sanitario, ma che - letteralmente dall'emendamento - sia ripartito "tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e quelli non innovativi coperti da brevetto;" Appare quindi evidente come questo emendamento si attui a parità di bilancio per il Sistema Sanitario Nazionale e quindi non necessiti di alcuna specifica copertura di bilancio

7.254

7/2

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:<<prestazione effettiva di lavoro, includendo>> sono aggiunte le seguenti:<< i periodi i periodi di cui al capo IV art. 13 co. 8 della L. 27 marzo 1992 n° 257,>>

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI,
FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Casson

7.255

AS 1120
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11. bis All'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole “ l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” con le seguenti: “ il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”;
- b) al comma 3, sostituire le parole “ dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” con le seguenti: “ dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”;
- c) al comma 4, sostituire le parole “ L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” con le seguenti: “ Il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”;
- d) al comma 5, sostituire le parole “ l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” con le seguenti: “ il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”.»

 GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

7.256



S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 7, dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano.".

PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

Panizza, Fravezzi, Tonini, Longo, Zin, Palermo

7.257

A.S. 1120

Articolo 7

EMENDAMENTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito da quanto segue:

"Art. 40 - Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

3. L'obbligo di invio dei dati da parte del Medico Competente alle ASL, secondo il modello predisposto nell'allegato IIIB è eliminato."

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è soppressa.»»

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, PUGLIA, CATALFO

7.258

Emendamento Art. 7, comma 12

All'articolo 7 dopo il-comma 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"comma 12. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole " entro il 31 marzo 2013 " sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014" .



Sen. Anna Bonaiuto
Baron

Sen. Ceroni
Sen. Nico
Sen. Massimo

7.259

Emendamento all'art. 7

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole " entro il 31 marzo 2013 " sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014" .

RUSSO



MOTIVAZIONE

La previsione era stata inserita in corso di conversione del decreto legge stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito connesso alla concessione dei contributi nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013.

Allo stato attuale il termine previsto dal decreto-legge n. 74/2012 non risulta più rispondente alle esigenze del settore soprattutto di quelle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti. Considerata la dilatazione dei tempi richiesti per le valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione le aziende danneggiate non sono state in grado di presentare le domande per i danni non coperti da assicurazione entro il 31 marzo 2013. L'emendamento ha lo scopo di non creare pregiudizio per le imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare per quelle che avendo una parte dei danni coperti da una polizza assicurativa sono proprio quelle che gravano meno sulla finanza pubblica.

Con l'emendamento proposto si intende quindi sostituire il termine previsto dalla norma attuale con uno che consenta alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di ottenere i contributi per i danni subiti e che coincide con la scadenza della gestione commissariale. L'emendamento non comporta ulteriori oneri per il bilancio.

7.260

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni."



Sen. Anna Bonfrisco

SEN. CERONI

SEN. MILO


SEN. MANDELLO

7.261

EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: 11-bis) “Al comma 4 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n°92 la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2015”



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. CERONI

SEN. NICO

SEN. MANDELLI

7.262

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 7

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Alle associazioni sportive dilettantistiche che, in ottemperanza all'articolo 5 del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2013, devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, possono inoltrare richiesta al Ministero di un contributo per il loro acquisto. Con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse proprie del Ministero, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta ed i tempi e le modalità per la sua erogazione."

Marco MARIN 

Franco CARRARO 



7.263

AS 1120


Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 7

Aggiungere il seguente comma:


<<11bis Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.>>

Iurlaro



(D'AMBROSIO LETTIERI)

ZIZZA



(TARQUINI)



7.264

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 7

Aggiungere il seguente comma:

<<11bis Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.>>

Iurlaro

Motivazione

L'emendamento assegna ulteriori 10 milioni di euro per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

7.264

AS 1120

EMENDAMENTO



ART.7

Dopo il comma 11 è inserito il seguente: 11-bis". All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole "due terzi delle provincie" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta per cento delle provincie".

MANCUSO



7.265



AS 1120

EMENDAMENTO


ART.7

Dopo il comma 11 è inserito il seguente: 11-bis) “All’articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole “due terzi delle provincie” sono sostituite dalle seguenti parole: “il cinquanta per cento delle provincie”.

MANCUSO



7.266



AS 1120

EMENDAMENTO



ART.7

Dopo il comma 11 è inserito il seguente: 11-bis) All'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 152 viene introdotto il seguente comma: "3. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge".

MANCUSO



7.267



AS 1120

EMENDAMENTO


ART.7

Dopo il comma 11 è inserito il seguente: 11-bis) Il comma 12 dell'articolo 1 della legge del n. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228, è abrogato.

MANCUSO



7.268



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente

"11-bis. Dopo il comma 1 dell'art 135 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, è aggiunto il seguente:

<<1 bis) alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, ai quali spetta l'obbligo di inviare all'IVASS, che allestirà apposita struttura informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie Assicurative, nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L'inosservanza sarà sanzionata secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'IVASS e la CONSAP>> "

Gamba

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

De Pin

Anitori

7.269

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11 bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica "

URAS, PETRAGLIA DE PETRUSI

7.270

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente

"11-bis. Il comma 2 dell'art. 156 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, è abrogato

Gambaro

GAMBARO, ANITORI, DE PIN.

Anitori

De Pin


7.271


A.S. 1120
EMENDAMENTO
ART.7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 i commi 1 e 2 sono abrogati.

Sen. Centinaio 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

7.272

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Reddito di cittadinanza)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti .
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
 - a. Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
 - b. Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
 - c. Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
 - d. Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
 - e. Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

- f. Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;
- g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
- h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
- i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
- j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato 1 della presente legge.

8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti

9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100% il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla

soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a. soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
- b. soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
- c. il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

- a. Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego

- gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
- b. I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
 - c. Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.
 - d. L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.
 - e. L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.
 - f. Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso
 - g. Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
 - h. Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 01 agosto 2002, Decreto ministeriale (MIps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
 - i. Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

- a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:

a. Copia dell'Isee.

b. Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:

"1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di "incubatori certificati" di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221."

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
- b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
- d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo.
- e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti.
- f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore.
- g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate.
- h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
- b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo.
- c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45.

- d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare.
- e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni. .

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

- a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
- b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
- c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'art.11 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.

54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 . All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni

hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

- a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo.
- b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie.
- c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari.
- d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione.
- e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici.
- f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte delle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

81. Alle disposizioni di cui al **al comma 80** si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

82. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

83. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

84. Le ritenute, le imposte sostituite, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, vomma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento."

85. Le disposizioni dei **commi da 80 a 84** esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

86. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

87. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo."

88. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze- Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

89. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

90. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento
- c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento
- d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento
- e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento
- f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento
- g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento
- h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento
- i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

92. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ⁽⁴⁾, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati

passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

93. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

94. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

95. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

"e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

96. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

97. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

98. L'imposta di cui al comma 96 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

99. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

100. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo .

101. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

102. L'imposta di cui al comma 96 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

103. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

104. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

A) All'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

B) all'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 11;

C) All'articolo 9, sopprimere i commi 5, 9, 13, 14, 22;

D) All'articolo 10, comma 6, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "750 milioni";

E) All'articolo 12, sopprimere il comma 4;

F) Le dotazioni incluse nella Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;

G) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

CATAFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, AIROLA, BATTISTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, ROMANI MAURIZIO, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO.

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza

Componenti nucleo familiare Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013

1	600
2	1.000
3	1.330
4	1.630
5	1.900
6	2.160
7	2.400

Allegato 2

Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots + R_i$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

$R_{cf} = Sp - R_f$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = Sp / N_i$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots, R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - R_i$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

$Ra, Rb, Rc, \dots Ri$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$$Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots Ri$$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

$$Rcf = Sp - Rf$$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$$Rcx = Sp / Ni$$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$$Es = Rs - Rcx$$

Rca, Rcb, Rcc, \dots = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i esimo del nucleo familiare

$$Rci = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$$

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente i esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i esimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

7.0.1

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente

«Articolo 7-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti "esodati")

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 1° gennaio 2014; i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.»

Conseguentemente

all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".



URAS, DE PETRIS

7.0.2

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Istituzione del reddito minimo di cittadinanza).

1. Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in ottemperanza agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, lo Stato, con l'ausilio delle regioni, delle province e dei comuni, promuove iniziative volte al sostegno dell'autonomia economica e dell'occupazione dei cittadini disoccupati.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, è prevista l'istituzione del reddito minimo di cittadinanza da corrispondere a tutti i cittadini italiani.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disoccupati;
 - b) devono aver raggiunto la maggiore età;
 - c) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - d) disponibili al lavoro, al volontariato e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
4. Il reddito minimo di cittadinanza consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di 500 euro ciascuno. Tale reddito non è cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.
5. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo:
 - a) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale predisposti dalle regioni;
 - c) di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.
6. Nel caso in cui il beneficiario di cui al comma 2 dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dal comma 3, l'erogazione delle prestazioni viene interrotta, il beneficiario

medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è inderogabilmente escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti.

7. La concessione del reddito minimo di cittadinanza è sospesa qualora il beneficiario:

- a) venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine;
- b) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo.

8. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una qualsiasi proposta di impiego.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità degli interventi volti all'istituzione, alla regolamentazione e alla concessione del reddito minimo di cittadinanza. E' stabilito inoltre il raccordo e la collaborazione con gli enti locali anche in ordine alla definizione delle modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO



7.0.3

Art. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4^a serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione

7.0.6

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTÀ

1/4

48

delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4ª serie speciale - del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4ª serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. E' previsto il pagamento di un contributo, da

7.0.6

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTÀ

parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come

7.0.4

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTÀ

contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell' ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all' individuazione delle risorse occorrenti.

Frank Refur (PAGANO FDL)

SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Roberto Sena (FORNARI)

M. (GUALDAMI)

M. (RUVILO)

Stavros (MANCUSO)

M. (SCIASCIA)

M. (COMPAGNONE)

B. (BANCORINI)

M. (DALLA TOR)

L. (ZIZZI)

S. FERRARE

7.0.4

EMENDAMENTO (AS 1120)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7 bis.

(Elevamento obbligo scolastico)

1. Nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire dall'a.s. 2014/15 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica del Capo III del D. Lgs. 17-10-2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53."
3. All'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge 28-3-2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" sono soppresse le seguenti parole "o attraverso l'apprendistato"
4. Al Decreto Legislativo del 17-10-2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 8 è soppresso;
 - b) l'art. 15 comma 7 è soppresso;
 - c) l'art. 16 comma 2 è soppresso;
 - d) all'art. 31 comma 3 secondo periodo è soppressa la seguente frase " , anche nell'esercizio dell'apprendistato,".
5. All'art. 48 della Legge 4-11-2010 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" il comma 8 è soppresso
6. Al D. Lgs. 14-9-2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1 comma 2 è soppressa la lettera a);
 - b) l'art. 3 è soppresso;
 - c) all'art. 4 comma 1 la parola "diciassettesimo" è sostituita da "diciottesimo";
 - d) all'art. 5 comma 1 la parola "diciassettesimo" è sostituita da "diciottesimo".
7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono abrogati:
 - a) l'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 28-3-2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
 - b) il Decreto Legislativo 15-4-2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.";
 - c) i comma da 622 a 624 della Legge 27-12-2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Puglisi, Mineo, ^{Tozzi} Tocchi, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Martini, Zavoli

7.0.5

8

AS 1120

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)

1. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92 quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le competenze del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante sono affidate agli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.). Le relative funzioni di coordinamento sono, di conseguenza, assicurate dalla Direzione Generale della prevenzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, la dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero della salute, è ridotta di una unità.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Bianconi
Viacente

(BIANCONI)

(VICECONTE)

7.0.6

"Art. 7-bis

(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)

1. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92 quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le competenze del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante sono affidate agli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.). Le relative funzioni di coordinamento sono, di conseguenza, assicurate dalla Direzione Generale della prevenzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, la dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero della salute, è ridotta di una unità.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 4, commi 89 e ss. della legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto che le funzioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono conferite alle regioni. Ad uno o più d.P.C.M. da adottare, entro il 31 marzo 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rimessa l'individuazione delle risorse, finanziarie, umane e strumentali da trasferire, nonché l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite da parte delle regioni (art. 4, comma 90, della legge).

Nell'ambito dei lavori volti alla predisposizione dello schema di decreto sono emerse forti criticità che ad oggi hanno impedito la conclusione dei lavori. Tali criticità derivano da un lato, dalla forte concentrazione della domanda di assistenza *de qua* in alcune Regioni (sedi di porto e aeroporto), dall'altro, dall'attuale assetto organizzativo del servizio, che vede accentrate le attività amministrative di supporto per tutto il territorio nazionale (gestione dei rapporti con il personale convenzionato e con i convenzionati esterni, gestione dei contratti connessi ai servizi e dei programmi software, etc.) nelle sedi di Genova e, soprattutto, di Napoli (uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero).

Coerentemente con la previsione recata con il ~~comma 21-bis~~, il comma 21-ter, consente l'applicazione del pay back anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo parità di trattamento per tutti i farmaci, sulla base di quanto già disposto dall'art. 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

~~Vantis (BIANCONI)~~
~~Fraxipar (BIANCONI)~~

7.0.6

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è aggiunto l'articolo:

Articolo 7-bis

"1. Sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 nel contesto del procedimento penale n. R.G. 5621/2012, contro i responsabili del disastro ambientale e sanitario causato nei decenni trascorsi dagli stabilimenti afferenti al gruppo Eternit, e condannati dalla sentenza stessa al risarcimento mediante provvisori immediatamente esecutive al risarcimento dei danni subiti da molte delle parti civili pubbliche e private costitutesi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, il Ministero degli esteri, definisce le modalità e gli strumenti attraverso i quali sostenere, anche finanziariamente, le parti civili, tanto nell'azione necessaria e rendere esigibile il diritto al risarcimento, quanto nell'assistenza nelle fasi successive del procedimento"

2. Allo scopo di cui al comma 1, sono stanziati 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Nelle more della conclusione definitiva del procedimento in atto, ivi comprese le azioni necessarie alla effettiva erogazione alle parti dei risarcimenti stabiliti dalla sentenza, lo Stato valuta l'eventuale disponibilità di risorse da assegnare, quale anticipazione delle poste risarcitorie, ai soggetti aventi diritto, in particolare con precedenza a coloro che hanno contratto patologie invalidanti e ai familiari delle vittime."

Conseguentemente,

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 150;

2015: - 150;

2016: - 150.

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, ESPOSITO Stefano, FAVERO, FISSORE, FERRARA Elena, LEPRI, MANASSERO, MARINO MAURO, BROGLIA, CHITI, CASSON

Bonoli

7.0.7

A.S. 1120

Emendamento


Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Prosecuzione e potenziamento delle attività di farmacovigilanza)

1. In riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento 1235/2010/EU e nella Direttiva 2010/84/EU, le attività di farmacovigilanza poste in essere con il D. Lgs n. 44/1997 (e s.m.i.) devono essere ulteriormente sviluppate e potenziate, anche portando a compimento il percorso di istituzionalizzazione e strutturazione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza, al fine omogeneizzare e consolidare la Rete Nazionale di Farmacovigilanza costituita dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dagli stessi Centri Regionali nell'obiettivo di rafforzare la Rete Europea di Farmacovigilanza.
2. L'AIFA sottopone il sistema di farmacovigilanza a verifiche periodiche e riferisce i risultati all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero per la Salute ed alla Commissione Europea entro il 21 settembre 2013 e, successivamente, ogni due anni.
3. Le Regioni e le Province Autonome provvedono a portare a compimento il percorso di strutturazione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza e di internalizzazione delle attività e delle professionalità sviluppate, anche mediante la stabilizzazione, attraverso procedure selettive riservate, dei rapporti di lavoro comunque già posti in essere per almeno tre annualità consecutive.
4. Le risorse economiche destinate alle attività di farmacovigilanza, eventualmente disponibili anche per effetto di precedenti stanziamenti, devono essere utilizzate prioritariamente per il conseguimento delle finalità delineate ai commi precedenti e più compiutamente declinate nelle norme comunitarie e nazionali citate.

TOMASELLI



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

Disposizioni in materia di lavoro accessorio

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio>>.

b) all'art. 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

<<1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti "svantaggiati" ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 1 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del comma 1>>.

7.0.9

c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.>>.

d) all'articolo 72, comma 1, le parole: <<carnet di buoni orari>>, sono sostituite dalle seguenti:

<<carnet di buoni>>.

e) all'art. 72, dopo il comma 4 bis è inserito il seguente comma:

<<4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del voucher per la gestione del servizio>>.

f) all'art. 72, al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31/12/2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità >>.

LUIGI MARINO
Mentis

7.0.9

Emendamento

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

(Sperimentazione regionale di misure per l'inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di giovani inoccupati e disoccupati)

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:
 - a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
 - b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
 - c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
 - d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;
 - e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;
 - f) l'obbligo per il *tutor* – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione Provinciale per l'Impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f, l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f, la Direzione provinciale per l'Impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art.4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.

11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti "500 milioni";

b) il comma 6 è soppresso.

Ichino 


Tonini 

Berger 

Fucksia 

Lanzillotta 

Puppato 

De Monte 

7.0.10

Palermo *Blanca*
 Susta *Susta*
 Di Giorgi *Di Giorgi*
 Olivero *Olivero*
 Lucio Romano *Lucio Romano*
 Marcucci *Marcucci*
 Giannini *Giannini*
 Lepri *Lepri*
 Maran *Maran*
 Della Vedova *Della Vedova*
 Ricchiuti *Ricchiuti*
 D'Adda *D'Adda*
 D'Onghia *D'Onghia*
 Scalia *Scalia*

7.0.10

4/6


EMENDAMENTO

Articolo 7

Aggiungere il seguente articolo:

<<Articolo 7-bis

1. E' abrogata la lettera d) al comma 1 dell'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n.248.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie sorte a causa della violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 possono essere definite corrispondendo un ammontare pari al 5% del comminato>>

SEN. MILO


7.0.11

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

“Art. 7-bis
(Bilancio LEA)

1. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato “bilancio LEA“ per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali, nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
2. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2014.”.

Conseguentemente ridurre di 3 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A rubrica del MEF

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

Melli

Stefano (FLORIS)

Luigi (LUI)

Stefano (ERRONE)

Luigi (LUI)

MANDELLI


BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

MARIA ROSARIA ROSSI

7.0.12



RELAZIONE

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) costituisce lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale. Il NSIS trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed è attuato attraverso l'Accordo Quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. In base a tale Accordo il NSIS ha la finalità di consentire ad ogni livello organizzativo del SSN il conseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi di governo:

- monitoraggio dello stato di salute della popolazione;
- monitoraggio dell'efficacia ed efficienza del sistema sanitario;
- monitoraggio dell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni in rapporto alla domanda della salute;
- monitoraggio della spesa sanitaria.

In coerenza con tali finalità, il Ministero della salute realizza, nell'ambito del NSIS, un apposito strumento finalizzato al monitoraggio sistematico dei LEA, denominato "Bilancio LEA". Esso consente altresì di verificare la coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi, ovvero la "quadratura" con il bilancio economico – patrimoniale, nonché di effettuare analisi comparative tra le diverse realtà regionali e confronti relativi alle performance sanitarie ed economico-gestionali nell'ambito del SSN, consentendo inoltre di disporre di dati oggettivi che potrebbero essere utili anche ai fini del riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

La produzione del Bilancio LEA avviene sulla base dei contenuti informativi messi a disposizione dal NSIS. Il conferimento dei contenuti informativi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario da parte delle Regioni, avviene secondo modalità e tempistiche stabilite per ciascun flusso informativo da appositi decreti del Ministro della salute, adottati previa condivisione con le Regioni. L'invio da parte delle Regioni di quanto previsto dai decreti del Ministro della salute sinora emanati, consente attualmente di disporre di un patrimonio informativo con cui poter monitorare, nell'ambito del Bilancio LEA, le prestazioni sanitarie erogate corrispondenti a circa l'85% dei costi relativi all'assistenza erogata; l'attivazione di nuovi flussi informativi relativi in particolare sia al completamento dell'ambito territoriale e sia all'ambito della prevenzione ("assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro"), consentirà al Ministero della salute di disporre di un patrimonio informativo con il quale monitorare le prestazioni corrispondenti al 100% dei costi relativi all'assistenza erogata.

7.0.12



A.S. 1120

Emendamento

Art 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 7-bis

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

Uras

De Petris

Barazzino

Bauer

Bencini

7.0.13

A.S. 1120

Emendamento

Art 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 7-bis

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con

esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

Uras De Petris Barozzino
URAS, DE PETRIS BAROZZINO

Beccini B

7.9.14

~~Articolo 7~~

Emendamento

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo: "7-bis (Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici). Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

comma 1-bis. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia Italiana del Farmaco entro il 30 giugno 2015.

comma 1-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-bis, l'Agenzia Italiana del Farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo.

comma 1-quater. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo.


comma 1-quinquies. A partire dal 1 gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Il diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

comma 1-sexies. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del diniego medesimo.

comma 1-septies. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia Italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1 gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione.

comma 1-octies. I medicinali di cui al precedente comma 1-septies non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto".


7.0.15



al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole "A decorrere dal 2014" inserire i seguenti periodi:
"In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di Euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 Euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici."

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di Euro per il 2014, 5 milioni di Euro per il 2015 e 5 milioni di Euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 10, comma 37, allegato 5, redistribuendo proporzionalmente l'incremento sui singoli ministeri.

Sen. Luigi Ambrosio Lettieri



(MIG)

7.0.15

MANDELLI
BIANCHI
RIZZOTTI
IURLARO



Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo: "7-bis (Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici). Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

comma 1-bis. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia Italiana del Farmaco entro il 30 giugno 2015.

comma 1-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-bis, l'Agenzia Italiana del Farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo.

comma 1-quater. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo.

comma 1-quinquies. A partire dal 1 gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Il diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

comma 1-sexies. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del diniego medesimo.


comma 1-septies. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia Italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1 gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione.

comma 1-octies. I medicinali di cui al precedente comma 1-septies non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto".

al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole "A decorrere dal 2014" inserire i seguenti periodi:
"In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di Euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 Euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "155 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.


DIRINDIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

7.0.16

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

*"Art. 7-bis
(Istituzione Anagrafe degli Assistiti)*



1. Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 62-ter
(Anagrafe nazionale degli assistiti)*

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E' facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 64 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto."

7.0.17

112 66

2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunta la seguente lettera "g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016;

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

D'Ambrosio Lettieri (D'AMBROSIO LETTIERI)

Viceconte (VICECONTE)

Bianconi (BIANCONI)

Milano (MILANO)

MANDELLI
RIZZOTTI
IURLARO

SEN. DIRINDIN

SEN. MARIA ROSARIA ROSSI

7.0.17





RELAZIONE TECNICA -

Con la presente disposizione viene istituita l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell'ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali.

L'ANA viene realizzata a partire dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell'ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l'ANA è istituita nell'ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.

L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l'ANA diviene possibile:

- a) eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del SSN;
- b) supportare, in un'ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;
- c) migliorare il monitoraggio dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l'integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;
- d) semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;
- e) consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l'accesso ai dati dell'ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);
- f) permettere ai cittadini di verificare on line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell'ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l'ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell'infrastruttura dell'ANPR e alla istituzione dell'ANA nell'ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione di euro a decorrere dal 2015 con l'entrata a regime dello stesso.

7.0.17

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente :

“Art. 7-bis

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficiano la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

4. La legge 25 giugno 2003, n. 155 è abrogata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Sen. d'Ambrosio Lettieri

Sen. Milo

Sen. Bianconi

Sen. Rizzotti

Sen. Viceconte


Sen. Aiello

Sen. D'Anna

Sen. Scilipoti

Sen. Zuffada

Sen. Mandelli



7.0.18

La proposta emendativa in esame, senza apportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica risponde ad una esigenza sociale oltre che di natura sanitaria. La rilevanza del tema della distribuzione di cibo agli indigenti renda sicuramente necessario un intervento di natura normativa, finalizzato ad agevolare la distribuzione dei prodotti alimentari, a fini di solidarietà sociale, salvaguardando nel contempo le misure di qualità e di sicurezza alimentare.

In particolare, la proposta in esame garantisce che, in modo uniforme sul territorio nazionale, siano promosse le iniziative finalizzate ad agevolare efficacemente e a promuovere il recupero tempestivo e la redistribuzione di alimenti, anche di quelli che, sebbene ancora idonei al consumo, sarebbero destinati alla distruzione, attraverso misure di semplificazione e agevolazione a favore dei soggetti che si adoperano al riguardo.

I destinatari delle disposizioni debbono essere le ONLUS, che a fini di beneficenza già effettuano distribuzione gratuita di prodotti alimentari raccolti presso la catena della grande distribuzione o presso strutture pubbliche e/o private che somministrano pasti, ed i singoli operatori del settore alimentare che direttamente redistribuiscono cibo alle persone in stato di bisogno.

7.0.18



Emendamento all'art. 7


Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente:

"7-bis.

(Istituzione di un voucher per l'impiego dei disoccupati privi di ammortizzatori e degli inoccupati fuori dai percorsi della Garanzia Giovani e remunerazione a risultato dei servizi per il lavoro accreditati)

1. E' prevista l'assegnazione ai servizi per il lavoro competenti di risorse per la promozione di voucher destinati al sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini disoccupati, iscritti al centro per l'impiego di riferimento, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano tra i soggetti a cui sono rivolti i programmi di reimpiego connessi all'attuazione della " Garanzia giovani" ed agli ammortizzatori sociali.
2. I voucher vengono messi a disposizione, sulla base di una pianificazione regionale, dei servizi per il lavoro competenti, che ne decidono l'assegnazione agli utenti sulla base delle esigenze operative e di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato.
3. Il voucher da diritto ad una remunerazione per l'operatore accreditato od autorizzato scelto dall'utente solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio.
4. E' considerato risultato ai fini del presente articolo il solo inserimento lavorativo. Il riconoscimento economico per l'operatore accreditato od autorizzato viene definito attraverso apposito decreto, previo parere della Conferenza Stato Regioni, stabilendo un diverso ammontare in funzione del fatto che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi.
5. Il diritto alla remunerazione a risultato per l'operatore accreditato od autorizzato scatta dopo il termine del periodo di prova stabilito dal contratto nazionale di lavoro con cui l'utente è stato inserito, qualora previsto.
6. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS.
7. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati risorse fino ad un ammontare massimo di 70 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016 e si provvede attraverso una corrispondente nuova finalizzazione delle risorse assegnate quale bonus occupazione per il periodo 2013-2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito nella legge n.99 del 9 agosto 2013 e non spese in ciascuna annualità considerata."

RUSSO



7.0.19


EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 8

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e del fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, nella misura massima del 30 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali organismi pubblici partecipanti ai programmi. Per i Programmi Operativi delle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza, la quota nazionale pubblica potrà raggiungere il 90% della quota-pubblica globale con la copertura finanziaria posta a carico del fondo di rotazione. Le suddette regioni assicurano, comunque, una quota minima di cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli-altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, stabilita nel 10% della quota nazionale pubblica".

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI



8.1

Emendamento

Art 8

Al comma 1, sopprimere le parole «, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, nella misura massima dell'84% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 16% fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Roberto Formigoni
Ruvolo
Dalla Tor



Motivazione: La modifica introdotta riporta il cofinanziamento per i fondi del FEASR al livello della programmazione 2007/2013. Il fine è quello di mitigare i tagli subiti dal settore agricolo con il venir meno delle risorse trasferite dalla Stato alle Regioni, per consentire l'effettiva utilizzazione dei finanziamenti europei.

8.2

AS 1120

EMENDAMENTO


Art. 8

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

“La quota di cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno”


Stefano

Uras


De Petris


8.3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:"La quota di cofinanziamento delle regioni e delle province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno".

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,5 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI

Tomaselli

8.4

AS 1120
Emendamento
Art. 8

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'art. 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;
2015: - 0;
2016: - 0.

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI,
CARDINALI, ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Fedeli

8.5

A.S. 1120
Emendamento
ARTICOLO 8

8.6

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'art. 32, comma 4, lettera n-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;

- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.

1/2

20

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,1 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
 2014: - 30.000;
 2015: - 30.000;
 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI



8.6

A.S. 1120

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 4 , inserire il seguente:

<< 4-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte: - sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma: - sono inclusi tra le spese soggette all'art. 32, comma 4, lettera n-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma">>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

CANTINI

Cantini

8.7

A.S. 1120

Emendamento

Art. 8



Dopo il comma 4 , inserire il seguente

<< 4-bis Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente :*"n-quinquies)* degli impegni e pagamenti assunti dalle Regioni a titolo di anticipazione sulla base di piani finanziarie sulle proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020 trasmesse all' Unione Europea per l'approvazione , nei limiti di 300 milioni di euro">>

Conseguentemente,


- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

CANTINI



AS 1120

Articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente 5bis: "Recuperare risorse finanziarie nell'ambito di società a partecipazione pubblica maggioritaria, tramite la riduzione del capitale sociale e/o la distribuzione di riserve disponibili, laddove esuberanti, previa deliberazione degli Organi Sociali competenti."

Rivolo 


8.9



Nel caso di società a partecipazione pubblica maggioritaria:

- che abbiano a disposizione un capitale proprio in misura significativamente sovrabbondante rispetto ai propri obiettivi operativi
- per le quali il capitale non ha un piano di utilizzo già definito e/o in grado di dare ritorni per la società nei prossimi 2 esercizi finanziari
- per le quali quindi il capitale risulti di fatto essere una cospicua risorsa inutilizzata per lo scopo sociale
- il cui socio pubblico di maggioranza si trovi in oggettivo difetto di finanziamenti pubblici - per motivazioni contingenti dovute alla complessiva situazione della finanza pubblica del Paese - che possano comportare la mancata attuazione di propri obiettivi istituzionali;
- il cui socio pubblico di maggioranza abbia obiettivi istituzionali che - ove non attuati ovvero attuati solo parzialmente e non nella corretta misura e/o con i dovuti piani di attuazione - possano comportare carenza di servizi pubblici e di pubblico interesse e/o situazioni di danno erariale

8.9



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 8

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire le parole “fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016” con “fino al limite di 80 milioni di euro nel 2014, di 100 milioni di euro nel 2015, di 120 milioni di euro nel 2016”.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 40 milioni di euro nel 2015 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


Uras, DE PETRIS

8.10

A.S. 1120

Emendamento

Art. 8

Al comma 9, sostituire le parole: << 60 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro >>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

LAI, TONINI, GUERRIERI

lavi

8.11

A.S. 1120
Emendamento
Art. 8

Al comma 9, sostituire le parole: "60 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro".

TONINI

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO,
TRONTI

8.12

A.S. 1120
Emendamento
Art. 8

Al comma 9, sostituire le parole: "60 milioni di euro" con le seguenti: "65 milioni di euro".

conseguentemente

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: -

2016: -

Tonini

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO,
TRONTI

8.13

A.S. 1120

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9 inserire il seguente: "9-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse".

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

8.14

A.S. 1120
Emendamento
Art. 8

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti

"10-bis. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

FISSORE

Fissore

8.15

AS 1120

Emendamento all'art. 8

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"10 bis. Il comma 2 dell'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

RUSSO



8.16

8.0.1

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Articolo 8-bis

(Disposizioni volte ad accelerare i procedimenti relativi ai programmi comunitari 2014-2020 ed alla definitiva attuazione del programma 2007-2013, per l'attuazione dei Grandi Progetti comunitari, previsti dall' art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 16 giugno 2010).

1. Al fine di accelerare i procedimenti di spesa delle risorse previste dai fondi comunitari, Invitalia S.p.A. è autorizzata a costituire apposite società, anche partecipate da enti locali interessati, da soggetti pubblici e da soggetti privati senza scopo di lucro, scelti con procedura ad evidenza pubblica, per realizzare le attività previste nell'ambito dei Grandi Progetti, di cui all'art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 16 giugno 2010, presentati alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 40 del medesimo regolamento. Le società così costituite subentrano nella funzione di beneficiarie del Grande Progetto di riferimento, senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del relativo piano operativo. Le società, per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma, si avvalgono dell'assistenza tecnica di Promuovi Italia S.p.A.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Grandi Progetti di cui al precedente comma, tra quelli ricadenti nel territorio delle Città metropolitane indicate dall'art. 18 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Le disposizioni dell'art. 125 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo 11 luglio 2006, n. 1083.

4. In caso di mancata emanazione nei termini di legge o di regolamento dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di spesa di cui al comma 1, di competenza delle amministrazioni pubbliche, le società di cui al medesimo comma 1 invitano il soggetto al quale il ritardo o l'inerzia sono imputabili, ad assicurare l'adempimento entro un termine non inferiore a novanta giorni.

5. In caso di ulteriori ritardi o inerzie, le società di cui al comma 1, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, possono sostituirsi nell'adozione dei provvedimenti necessari al corretto adempimento degli obblighi assunti con la Commissione europea.

6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

SEN. CIRO FALANGA

196

